



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. S.Pre.S.A.L.

Via Alassio 36/E 10126 Torino

Tel. 011/5663800 Fax 011/5663935

PEC: spresal@pec.aslcittaditorino.it

Email: vigilavoro@aslcittaditorino.it

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA A.S.L. AI FINI DELLA DETRAZIONE
FISCALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
(Legge 449/97, D.M. 18/02/1998 n°41, circolari 57/E 121/E del 1998)**

Ai sensi del D.M. 18/02/1998, n°41, per accedere ai benefici fiscali previsti dalla Legge 449/97 è necessario, fra gli altri adempimenti, inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell'intervento da realizzare
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell'intervento di recupero.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI INTRODOTTI

A seguito della pubblicazione delle circolari 24 febbraio 1998 n°57/E e 8 maggio 1998 n°121, sono state introdotte alcune modifiche interpretative del D.M. 41 del 18/02/1998, in particolare è stato previsto che la comunicazione preventiva alla A.S.L. non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl (es. art.99 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Per tali casi, non si rende dunque più necessaria la comunicazione di fruizione della detrazione fiscale già in precedenza prevista dal D.M.41/98, come indicato (pag.13) anche nella pubblicazione della Agenzia delle Entrate "*Linea guida ristrutturazioni edilizie*" (agg. Agosto 2012) reperibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre sulla base della predetta linea guida, è però necessario che il Committente – il quale intenda beneficiare della detrazione fiscale – detenga una dichiarazione di assunzione di responsabilità da cui risulti che l'impresa (o le imprese) esecutrice dei lavori risulta essere in regola in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria e di sicurezza sul lavoro.

RA / ra